

COMUNICAZIONE RIGUARDO ALLA RICHIESTA DI AVVALERSI DI PROCEDURE PARTICOLARI E/O DELLE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

(Articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove)] ⁽¹⁾)

1. n. di riferimento dell'autorità giudiziaria richiedente :

2. n. di riferimento dell'autorità giudiziaria richiesta:

3. Nome dell'autorità giudiziaria richiedente:

4. Nome dell'autorità giudiziaria richiesta:

5. Non sussistono i requisiti per la richiesta di esecuzione delle prove secondo la procedura particolare indicata alla voce 12.1 della richiesta di esecuzione delle prove (modulo A) in quanto:

5.1. la procedura richiesta è incompatibile con le leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta:

5.2. l'espletamento della procedura richiesta non è possibile per notevoli difficoltà di ordine pratico:

6. Non sussistono i requisiti per la richiesta di esecuzione delle prove avvalendosi della tecnologia della comunicazione a distanza di cui alla voce 12.2. della richiesta di esecuzione delle prove (modulo A) in quanto:

6.1. il ricorso alle tecnologie della comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta

6.2. l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione non è possibile per notevoli difficoltà di ordine pratico

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

⁽¹⁾GU L 405, del 2.12.2020, pag. 40